DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2009

del 5 febbraio 2009

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2008 del 7 novembre 2008 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ([2]).

(3) La direttiva 2004/35/CE dev'essere letta conformemente al campo di applicazione dell'accordo, tenendo conto in particolare del fatto che in tale campo di applicazione non rientra la conservazione della natura,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1h [regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«1i. **32004 L 0035**: direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del Comitato misto SEE, è opportuno ricordare che nell'accordo SEE non sono integrati i seguenti atti comunitari:

i) la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ("direttiva uccelli");

ii) la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ("direttiva habitat").

Di conseguenza, i riferimenti a tali atti non di applicano agli Stati EFTA;

([1]) GU L 339 del 18.12.2008, pag. 114.
([2]) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

b) l'articolo 2, paragrafo 3, non si applica agli Stati EFTA;

c) per quanto riguarda gli Stati EFTA, per "specie e habitat naturali protetti" si intende:

qualora uno Stato EFTA lo decida, gli habitat o le specie o i tipi di habitat o specie che lo Stato EFTA designa per fini equivalenti a quelli delle due direttive di cui all'articolo 2, paragrafo 3.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/35/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.